



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTA la Disposizione 14 dicembre 2015 recante "Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modificazioni";

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 con il quale sono state adottate misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 11113 del 3 maggio 2017, di integrazione del Dispositivo di cui al visto precedente;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 13525 del 31 maggio 2017, con il quale è stata disposta la proroga del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 fino al 31 agosto 2017;

RILEVATO altresì che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e che è ormai dimostrato che i migratori possono trasportare alcuni sierotipi, anche senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti stagionali;

CONSIDERATO che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla prossima stagione migratoria;

RITENUTO pertanto opportuno continuare ad attenuare i rischi posti dall'influenza aviaria ad alta patogenicità mantenendo misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e determinate misure volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di contatti tra l'avifauna selvatica e il pollame domestico;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente dispositivo proroga e integra le misure di riduzione del rischio e i sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende, nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017, integrato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 11113 del 3 maggio 2017, e prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 13525 del 31 maggio 2017.

Articolo 2

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7

1. A seguito di un riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI), sono state individuate le «zone ad alto rischio» a livello nazionale, riportate nell'Allegato I al presente provvedimento.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1, si è tenuto conto dei seguenti parametri:

a) situazione epidemiologica, con particolare riferimento a:

i. l'individuazione di virus HPAI nei volatili selvatici;

ii. la comparsa, in aziende che detengono pollame, di focolai di HPAI epidemiologicamente collegati all'individuazione dei virus HPAI negli uccelli selvatici;

- b) fattori di rischio di introduzione dei virus HPAI nelle aziende, con particolare riferimento a:
 - i. l'ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli e nelle aree di svernamento dei volatili selvatici;
 - ii. la distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori;
 - iii. l'ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
- c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI, in particolare qualora:
 - i. la zona sia caratterizzata da elevata densità di aziende in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di tacchini da carne e galline per la produzione di uova da consumo (DPPA);
 - ii. sia elevata l'intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende;
- d) risultati del programma di sorveglianza di cui all'articolo 3 del dlgs n. 9/2010.

Articolo 3 *Misure di riduzione del rischio*

1. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio di cui all'articolo 2, a seconda della situazione epidemiologica e per il tempo necessario, sono vietate le seguenti attività:
 - a) allevare il pollame all'aria aperta;
 - b) utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
 - d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo») e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.
2. Le regioni e province autonome possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate al comma 1, che devono essere comunicate al Ministero della Salute.

Articolo 4 *Deroghe*

1. In deroga al precedente articolo 3, qualora siano in atto tutte le misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, le regioni e le province autonome, previa valutazione della situazione epidemiologica e del rischio di introduzione della malattia a seguito di contatto con l'avifauna selvatica, possono autorizzare le seguenti attività:
 - a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati;
 - oppure
 - ii. il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.
 - b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nel rispetto dei criteri di cui agli allegati II e III al presente provvedimento.
2. In caso di rilievo di non conformità da parte dei Servizi veterinari in sede di verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al comma 1, la deroga viene immediatamente sospesa fino all'avvenuta rimozione della non conformità rilevata.

Articolo 5
Sistemi di individuazione precoce

1. I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all'Autorità sanitaria localmente competente qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua, alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto dell'età degli animali, delle specie avicole e dei tipi di produzione.

Articolo 6
Durata e abrogazioni

1. Il presente dispositivo e l'allegato I al presente dispositivo, possono subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.
2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono efficaci dal 1 settembre 2017 e restano in vigore fino al 31 ottobre 2017.
3. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello*

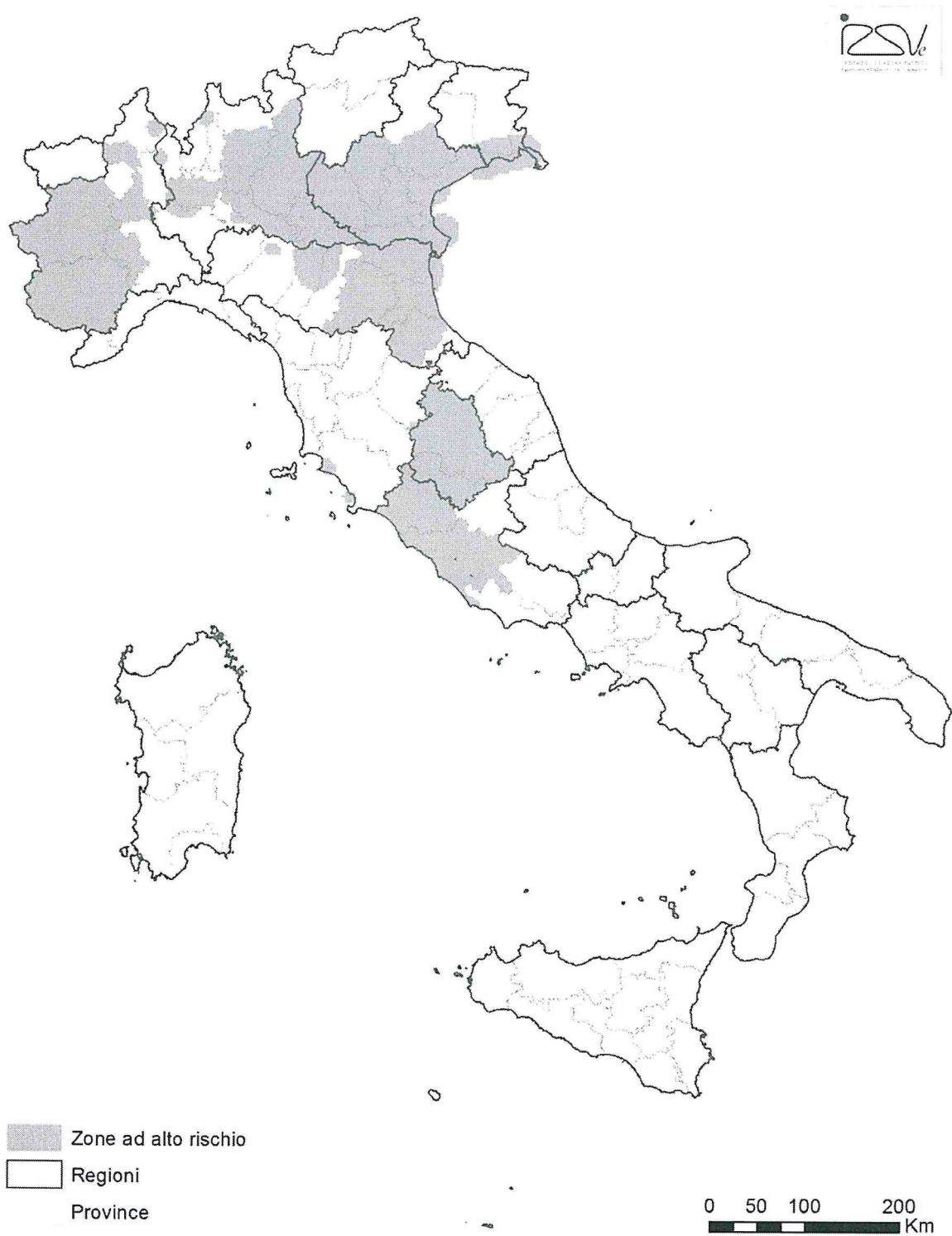
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Pierdavide Lecchini – p.lecchini@sanita.it – dgsa@postacert.sanita.it

dott. Olivia Bessi – o.bessi@sanita.it - dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it

Allegato I



Allegato II

Manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono rilasciare l'autorizzazione all'attuazione alle manifestazioni espositive di volatili a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. I proprietari devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
2. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
3. Per garantire la tracciabilità, i volatili devono essere identificati singolarmente, inoltre, sul documento di accompagnamento degli animali, devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie e l'identificativo degli animali.
4. Se nell'allevamento è presente pollame, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici su un numero rappresentativo di volatili. L'esito dei controlli deve essere riportato a cura del Servizio veterinario sul documento di trasporto degli animali.
5. Se nell'allevamento è presente pollame, il Servizio veterinario competente per territorio, rilascerà un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di Influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario dovrà attestare il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente dispositivo.
6. I volatili che partecipano alle manifestazioni non devono provenire direttamente dal circuito commerciale (allevamenti di svezamento, commercianti etc.).
7. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
8. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area fieristica deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
9. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area della manifestazione sia durante lo svolgimento della stessa.
10. Gli organizzatori della manifestazione devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.

Allegato III Fiere Mostre e Mercati

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono autorizzare le fiere, mostre e mercati a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Nelle fiere, mostre e mercati, possono essere introdotti volatili, a esclusione di oche e anatre, provenienti da allevamenti accreditati/autorizzati ai sensi del Decreto ministeriale 25 giugno 2010.
2. I proprietari degli animali devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
3. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
4. Per garantire la tracciabilità i volatili, i proprietari devono garantire l'applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2010, inoltre sul documento di accompagnamento degli animali devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie degli animali.
5. Il Servizio veterinario competente per territorio, rilascia un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario deve attestare il rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente provvedimento.
6. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
7. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area del mercato deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
8. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area utilizzata per fiera, mostra o mercato sia durante lo svolgimento degli stessi.
9. I responsabili della vigilanza sulla fiera, mostra o sul mercato devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.
10. Alla fine della mostra, fiera o mercato, i responsabili della vigilanza sulla mostra o mercato devono garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.